



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di Brescia
Sezione spec. Impresa

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gian Luigi Canali
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1000/2013 promossa da
CLIENTE

SOCIETA' ... SING

contro

ATTORE

CONVENUTA

EX PARTE CREDITORIS

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

In data 27.02.2008 il cliente e la società di leasing stipularono un contratto di locazione finanziaria per l'acquisto di un'imbarcazione, prevedendo un corrispettivo globale di € 1.101.177,46 oltre I.V.A. da versare, limitatamente ad € 231.481,48, alla firma e, per i restanti € 869.695,98, in 59 canoni mensili.

Il 6.09.2010 il contratto veniva ceduto da società ad un terzo, il quale subentrava alla posizione giuridica della prima alle medesime condizioni di cui all'originario rapporto.

Con scrittura di retifica del 28 marzo 2012, e, convenivano una diversa misura dell'importo del canone mensile e un prolungamento della durata contrattuale da 60 a 144 mesi.

Sulla base del piano di ammortamento predisposto secondo il "modello canone" di cui al documento 3 di parte attrice, le condizioni contrattuali applicate al rapporto sono state dunque le seguenti: € 5.092,59 mensili con tasso leasing al 5,487% fino al 1.03.2012; una tantum di € 57.000,00 l'1.04.2012; € 9.500,00 mensili dall'1.05.2012 all'1.10.2012 con tasso leasing all'8,05%; € 7.470,51 mensili dall'1.11.2012 al 1.02.2020 con tasso leasing all'8,05%. Il tasso di mora veniva pattuito con riferimento al tasso soglia vigente alla stipula del contratto di locazione finanziaria aumentato di 3,15 punti percentuali.

L'attore ha provveduto al regolare pagamento dei canoni fino all'1.05.2013. Con atto di citazione notificato il 31.05.2013, tuttavia, a seguito di una più approfondita valutazione del contenuto e della concreta esecuzione del contratto, ha convenuto in giudizio censurando la pattuizione di interessi di mora in misura superiore al tasso soglia con conseguente nullità della clausola ex art. 1815, comma 2 c.c. e l'indeterminatezza del tasso leasing in violazione degli articoli 1283 e 1284 c.c. nonché dell'art. 6 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000. L'attore chiede pertanto in via principale, di accettare l'obbligo di corrispondere la sola somma capitale residua e di condannare la convenuta alla restituzione degli interessi fino a quel momento incassati; in subordine, verificata la violazione dei richiamati articoli 1283 e 1284 c.c. nonché dell'art. 6 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, chiede di applicare al contratto il tasso legale con conseguente condanna di al pagamento della quota di interessi illegittimamente riscossa.

Con comparso depositato il 10 ottobre 2013 si è costituita, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate e proponendo domanda riconvenzionale di condanna di al pagamento dei canoni insoluiti sino alla data della risoluzione del contratto.

Prima di analizzare il merito della controversia è opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari in ordine all'applicabilità della c.d. disciplina anti-usura ai tassi moratori.

Com'è noto il quadro normativo in tema di usura è stato riformato dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, la quale è innanzitutto intervenuta sull'art. 644 c.p., che, nella formulazione attuale, punisce chiunque si fa dare o

promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari. Ai sensi del terzo comma del medesimo articolo la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Il *pendant* di tale disposizione in ambito civilistico è rappresentato dal secondo comma dell'art. 1815 c.c. (anch'essa modificata dalla legge 108), ai sensi del quale, laddove siano convenuti interessi usurari, "la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". La legge 108 ha rimesso al Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, l'individuazione, mediante rilevazioni trimestrali, del *tasso soglia*, superato il quale gli interessi devono essere considerati usurari.

La questione, sorta già all'indomani dell'entrata in vigore di tale normativa, ha per oggetto come si accennava, l'estendibilità della disciplina anti-usura agli interessi moratori. Gli interpreti al riguardo hanno assunto posizioni contrastanti. Secondo un primo orientamento il combinato disposto dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma secondo, c.c., sarebbe operante anche nel caso di interessi moratori. Questa tesi si fonda essenzialmente sul disposto dell'art. 1, comma primo, del d.l. 29.12.2000, n. 394, di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, l. 28.2.2001, n. 24, il quale si ricollega alla nozione di interessi usurari quelli convenuti "a quobis filio". Da ciò deriverebbe l'applicazione del tasso soglia fissato dal Ministero anche agli interessi moratori, che dunque, in caso di superamento del limite, sarebbero qualificabili come usurari.

A tale tesi si è contrapposto l'orientamento che esclude l'applicabilità della disciplina anti-usura agli interessi di mora, valorizzando la distinzione funzionale fra interessi moratori e interessi corrispettivi. Nello specifico, i secondi avrebbero una funzione remunerativa, costituendo il corrispettivo di una prestazione di denaro, mentre i primi avrebbero natura risarcitoria, e quindi rappresenterebbero la liquidazione forfettaria del danno in caso di ritardo adempimento nelle obbligazioni pecuniarie. Tale tesi è suffragata dal dato testuale dell'art. 644 c.p., il quale sanziona chiunque si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità. La dizione "in corrispettivo" si riferirebbe invero ad interessi che stiano in un rapporto di sinallagmaticità rispetto al finanziamento e dunque condurrebbe a limitare l'operatività della stessa ai soli interessi corrispettivi.

Assimilando sul piano funzionale la pattuizione relativa agli interessi moratori ad una clausola penale, la tutela del debitore sarebbe dunque affidata all'art. 1384 c.c., che consente al Giudice di diminuire in via equitativa la penale laddove l'obbligazione principale sia stata eseguita in parte ovvero l'ammontare della penale sia manifestamente eccessivo tenuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento. Inoltre, al fine di evitare eventuali pattuizioni elusive, tale orientamento ritiene applicabile la disciplina del contratto in frode alla legge di cui all'art. 1344 c.c. nelle ipotesi in cui vengano previsti in capo al debitore termini di adempimento così ravvicinati da porre quest'ultimo quasi immediatamente in posizione di inadempimento, facendo sì che i tassi moratori, anziché trovare applicazione solo con riferimento alla fase patologica del rapporto, finiscano per regolare anche la fase fisiologica dello stesso.

Questo giudice ritiene di aderire a tale secondo indirizzo. Oltre alle considerazioni sin qui svolte vi sono infatti ulteriori elementi che inducono ad escludere che gli interessi moratori possano essere attratti nell'ambito della disciplina anti-usura.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella L. 10 novembre 2014, n. 162, l'art. 1284, al comma quarto, stabilisce che, nel caso in cui le parti non abbiano determinato la misura degli interessi, "dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nella transazioni commerciali". Il riferimento è dunque al D. lgs. 231/02, che determina il saggio degli interessi legali di mora "in misura pari al saggio d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali" maggiorato di 8 punti percentuali. Il nuovo art. 1284 c.c. intende contrastare il fenomeno dell'autofinanziamento a basso costo connesso alla durata di un giudizio ordinario di primo grado: il debitore preferirebbe in sostanza lucrare dal mantenimento della disponibilità delle somme per un tempo indeterminato ad un tasso molto contenuto. Con l'applicazione degli interessi moratori di cui al d.lgs. 231 a partire dalla domanda giudiziale, questo comportamento viene meno. Il legislatore si è mosso dunque in una direzione opposta rispetto a quella tenuta nel passato la disciplina anti-usura per i corrispettivi: se per questi la legge ha inteso limitare il costo del debito a vantaggio del debitore, individuando un limite oltre il quale il tasso deve considerarsi usurario, non riferimento ai moratori è stata considerevolmente innalzata la misura degli interessi legali di mora al fine di scoraggiare i ritardi negli inadempimenti. Ciò costituisce una conferma del fatto che il legislatore, per disciplinare gli interessi moratori, utilizza logiche e parametri differenti da quelli utilizzati per i corrispettivi.

Inoltre l'applicazione del tasso soglia anche ai moratori produrrebbe una contraddizione sistematica in quanto, di regola, il tasso di cui al d.lgs. 231/02 è superiore al tasso soglia ministeriale. Nello specifico si potrebbe determinare una situazione ingannevole in cui, in ipotesi di previa pattuizione di interessi, il creditore che agisca per ottenere il pagamento in misura superiore al tasso soglia ministeriale ma inferiore al saggio ex art. 1284, comma quarto, si vedrebbe respingere la propria domanda; al contrario, nel caso di mancata pattuizione, il creditore potrebbe agire chiedendo la compensazione degli interessi nella misura stabilita dal d.lgs. 231, che, seguendo la tesi qui contestata, dovrebbe considerarsi usuraria.

Alla luce delle considerazioni sin qui espresse, questo Giudice ritiene non applicabile la disciplina anti-usura agli interessi moratori e, conseguentemente, rigetta la domanda attorea di condanna alla restituzione degli interessi corrisposti.

Pecato, anche dove si volesse concludere nel senso dell'operatività del combinato disposto degli articoli 644 c.p. e 161 comma secondo c.c. anche agli interessi moratori, va evidenziato come il TBGM, che rispecchia il normale costo del credito nella fase "fisiologica" del rapporto, non rappresenti un parametro adeguato per verificare l'eventuale usurarietà degli interessi di mora, che invece attingono ad una fase "patologica" dell'esecuzione del contratto. Per tali motivi occorrerebbe individuare un apposito tasso soglia relativo ai soli moratori, che, al pari di quanto accade per il TBGM, sia espressione delle condizioni comunemente applicate dalle banche anche in caso di inadempimento del debitore.

Una risposta a tale esigenza è stata fornita dal Ministero del Tesoro, il quale, a partire dal marzo 2003, nel decreto di rilevazione dei tassi soglia, menziona un'indagine campionaria effettuata dalla Banca d'Italia nel terzo trimestre

del 2001, dalla quale è emerso che la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è risultata pari a 2,1 punti percentuali.

Anche la Banca d'Italia, nella comunicazione del 3 luglio 2013 avente ad oggetto "Chiarimenti in materia di applicazione della legge anti-usura", ha fatto riferimento a tale parametro. Nello specifico, dopo aver rilevato che "anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura", ha precisato di adottare, nei propri controlli sulle procedure degli intermediari, "il criterio in base al quale i TEG ardi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo".

Questo Giudice ritiene dunque che, anche a voler aderire alla tesi qui contestata, il tasso soglia dei moratori non sarebbe quello fissato per i corrispettivi ma dovrebbe essere determinato secondo il criterio stabilito dalla Banca d'Italia nei propri controlli sulle procedure degli intermediari (tasso soglia determinato sulla base dei TEGM aumentati di 2,1 punti percentuali), con la precisazione che dal 14 maggio 2011 (del 13 maggio 2011, n. 70) il tasso soglia per i corrispettivi è pari al tasso medio segnalato dagli Intermediari aumentato di 1/4, cui devono aggiungersi quattro punti percentuali. In precedenza, e dunque all'epoca della stipulazione del contratto di leasing per cui è causa, la soglia era pari al tasso medio aumentato del 50%.

Tomando al caso di specie, l'attore rileva come il tasso moratorio, calcolato secondo quanto stabilito dal contratto di locazione finanziaria (pari al 13,455%), sia superiore al tasso soglia vigente all'epoca della stipula del medesimo contratto (pari al 10,305%). Da ciò discenderebbe, ex art. 1815, comma secondo c.c., la non debenza degli interessi *post moram*, dunque sia di quelli moratori sia di quelli corrispettivi.

La convenuta contesta tale ricostruzione, evidenziando la legittimità del tasso moratorio in quanto indicato nella misura massima consentita dalla legislazione vigente, vale a dire "nella percentuale prevista per gli interessi corrispettivi, maggiorata di 2,1 punti percentuali, aumentata della metà", quindi nel "tasso soglia dei corrispettivi, maggiorato di 3,15 punti".

Alla luce di quanto detto, deve ritenersi che il tasso moratorio previsto dal contratto non sarebbe comunque usurario in quanto non eccede la soglia individuata dalla Banca d'Italia. È opportuno precisare che, qualora anche si fosse concluso in senso opposto, la nullità sarebbe stata circoscritta alla clausola inerente gli interessi moratori non già a quella relativa agli interessi corrispettivi, dal momento che l'art. 1815, comma secondo sanziona con la nullità la sola clausola che prevede interessi usurari.

Anche il secondo motivo di doglianza, relativo alla presunta incertezza e indeterminazione del tasso di interesse contrattuale costituisce violazione degli articoli 1283 e 1284 c.c. nonché dell'art. 6 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, va rigettato.


La violazione dell'art. 1283 c.c., che vieta l'autocredito, dalle prospettazioni attoree non è dato comprendere in che modo il piano di ammortamento pattuito determini la produzione di interessi su interessi. Invece, richiamando la perizia di parte in atti, si è limitato ad evidenziare che "la capitalizzazione risultante dal piano di ammortamento applicato dalla Ubi Leasing conduce ad un tasso di interesse effettivo maggiore del tasso annuo nominale pattuito nel contratto, con una sostanziale divergenza tra quanto indicato nel tasso di riferimento e quanto determinato nel piano di ammortamento". Ciò in quanto "la società di leasing non ha considerato correttamente l'abblionimento del capitale e della quota di

interessi conseguenti al pagamento da parte del locatario delle rate scadute, con ciò non tenendo conto degli effetti della capitalizzazione degli interessi e della incidenza sul piano di ammortamento'. Oltre alla vaghezza degli assunti attori, si deve rilevare che l'adozione di un piano di ammortamento alla francese (piano di ammortamento a rate costanti) non implica automaticamente maturocismo, in quanto il calcolo degli interessi di regola è effettuato sul capitale residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. A partire dalla quota di interesse riferibile alla singola rata, si determina infatti per differenza la quota capitale, la cui restituzione viene portata a soluzione del debito. In tal modo l'interesse non è produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato sul capitale, ma viene anzi da questo separato. Nel caso di specie non vengono allegati elementi idonei a provare che il piano di ammortamento concordato dalle parti sia viziato da anelocismo; essendosi limitati ad affermazioni generiche e alla richiesta di una C.T.U. Su quest'ultimo punto è opportuno sottolineare che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze. Pertanto tale mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e va quindi negato qualora la parte tenda con essa a supplire alla carenza delle proprie allegazioni, circostanza appunto verificatasi nel caso di specie.

Peraltro, il contratto in questione, stipulato come detto il 12 febbraio 2008, è disciplinato dalla delibera CICR 9 febbraio 2000, la quale, all'art. 3, stabilisce che *'alle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali definite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata, prima del contratto, è stabilito, produce interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica'*. Tale delibera legittima dunque, a certe condizioni, la capitalizzazione di interessi sulle rate insolute nell'ambito delle operazioni di finanziamento, come quella per cui è in discussione.

Quanto alla presunta violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 6 della delibera CICR sopra richiamata, in punto di indeterminanza del tasso si rileva che il contratto di locazione finanziaria in esame si connota per la predeterminazione dell'ammontare delle singole rate, del numero delle stesse, del corrispettivo globale della locazione finanziaria e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto. Essendo tali dati chiaramente indicati nel contratto, l'utilizzatore è stato dunque posto nella condizione di conoscere sin dal principio l'impatto economico del medesimo contratto sulle proprie finanze. Anche tale motivo di doglianza va pertanto rigettato.

In merito alla domanda riconvenzionale proposta da [redacted], risulta provato in quanto non contestato che cliente [redacted] a partire dal mese di giugno 2013, ha cessato di versare i canoni pattuiti. Sulla base della documentazione prodotta dalla convenuta e non contestata, [redacted], alla data di deposito della memoria 2 di controparte (20.12.2013) risultava debitore di € 51.152,71 e al medesimo importo si richiama nelle proprie note conclusive. Non risultando allegata la debenza di somme ulteriori, riferite al periodo successivo al dicembre 2013, si deve ritenere che la domanda di [redacted] sia circoscritta all'ammontare dei canoni insoluti alla data di deposito della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. L'attore, nella propria memoria n. 3, afferma peraltro di aver versato ad [redacted], il 13.12.2013, € 26.460,00, a titolo di pagamento dei canoni rimasti insoluti da giugno a dicembre 2013, calcolati secondo il piano finanziario da lui proposto ma non accettato dalla convenuta. La circostanza di



[Handwritten mark]

...tale pagamento non è stata contestata da ... nelle propria note conclusiva. Alla luce delle risultanze emerse in corso di causa, risulta pertanto creditrice nei confronti di cliente di € 24.692,71 (€ 51.152,71 a titolo di canoni insoluti da giugno a dicembre 2013 cui vanno sottratti € 26.460,00 versati da ... ad ... 13.12.2013).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in € 450,00 per anticipazioni ed in € 4.800,00 per compenso professionale (di cui € 860,00 per lo studio della causa, € 730,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per istruttoria e trattazione ed € 1.610,00 per la fase decisionale).

P.Q.M.

Il Giudice,

respinge le domande proposte da cliente

condanna cliente a pagare ad s.p.a. € 24.692,71;

condanna altresì il cliente a rifondere ad società s.p.a. le spese di lite che si liquidano in € 450,00 per anticipazioni ed in € 4.800,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% o accessori di legge.

Brescia, 28.05.2015

Il Giudice

by Cole

Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. Dott. Stefano Franchioni

UFFICIALE GIURIZIARIO
Dott.ssa Alessandra Paganotti

Depositata nella Cancelleria
del Tribunale di Brescia
Oggi 28 MAG. 2015

II CANCELLIERE
Dott.ssa Alessandra Paganotti

EX PARTE CREDITORIS